



Sentenza del 10 maggio 2011

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A. _____ alias
B. _____ e i suoi figli
C. _____
D. _____
E. _____ e
F. _____, Iraq,
ricorrenti,

contro

Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2011 / N [...].

Fatti:**A.**

Il 12 luglio 2010, l'interessata insieme ai suoi figli hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera.

B.

Il 4 novembre 2010, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli interessati in Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi.

C.

Il 12 novembre 2010, i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM.

D.

Con sentenza D-7947/2010 del 22 novembre 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati contro suddetta decisione dell'UFM.

E.

Il 28 marzo 2011, l'interessata insieme ai suoi figli hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera al Centro di registrazione e di procedura di G._____ (di seguito: CRP). Contestualmente all'audizione sulle generalità del 31 marzo 2011 A._____ ha dichiarato di essere tornata in Svizzera per ricongiungersi con suo marito chiedendo quindi, secondo il senso, di essere ripartita al Canton Ticino dove risiede suo marito, H._____, cittadino iracheno che vive a I._____ munito di un permesso "F" (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 3, 10 seg.).

F.

Il 31 marzo 2011, l'UFM ha concesso ai richiedenti in due audizioni distinte il diritto di essere sentito in merito alla ripartizione cantonale (cfr. verbali d'audizione sul diritto di essere sentito del 31 marzo 2011 [B 10/1 e B 11/1]).

G.

Con decisione incidentale dell'8 aprile 2011 (notificata il medesimo

giorno; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha assegnato gli interessati al Canton Zurigo, conformemente all'art. 27 della LAsi e nel rispetto dell'accordo sulle proporzioni di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni, menzionato agli art. 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

H.

Con ricorso dell'8 aprile 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 11 aprile 2011), i richiedenti sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale, postulando l'annullamento della decisione impugnata. Hanno altresì chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo. Inoltre, hanno prodotto un certificato di matrimonio in lingua araba ed una traduzione in lingua italiana.

I.

Con ordinanza del 14 aprile 2011 il Tribunale ha sospeso l'esecuzione del trasferimento nel Cantone assegnato (art. 56 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), in quanto non era in possesso degli atti dell'autorità inferiore relativi alla presente causa e quindi non gli era possibile pronunciarsi in merito ad un'eventuale concessione dell'effetto sospensivo fondato sull'art. 55 cpv. 3 PA. Ha, inoltre, invitato l'UFM ad inoltrare una sua risposta al ricorso entro il 2 maggio 2011.

J.

Con risposta del 28 aprile 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.

K.

Ulteriori fatti ed argomenti adottati dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in

virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo giusta l'art 27 cpv. 3 LAsi è una decisione incidentale impugnabile con ricorso distinto dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 LAsi).

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale si avvale della facoltà di rinunciare ad uno scambio di scritti, disponendo di tutti gli elementi per pronunciarsi sulla vertenza.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

4.

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua

della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua, per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano.

5.

5.1. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che nel caso di specie non esisterebbe un diritto all'unità della famiglia di A._____ con suo marito, poiché non sarebbe stata in grado di provare una relazione che rientrerebbe nella definizione di famiglia ai sensi dell'art. 1a lett. e OAsi 1. Inoltre, non avrebbe presentato dei documenti ufficiali legati all'asserito matrimonio. Di conseguenza, l'UFM ha respinto la richiesta della richiedente di essere attribuita al Cantone di residenza del marito e l'ha invece attribuita insieme ai suoi figli al Canton Zurigo.

5.2. Aggravandosi contro detta decisione, i ricorrenti ritengono in sostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata, avrebbero consegnato l'originale di un certificato di matrimonio con relativa traduzione in lingua italiana. Detto documento sarebbe stato personalmente consegnato dal marito di A._____ agli addetti alla sicurezza del CRP il 28 marzo 2011, allorquando avrebbe accompagnato la moglie e i figli affinché depositassero la domanda d'asilo. Apparirebbe quindi inspiegabile il motivo per il quale l'UFM afferma di non essere in possesso di alcun documento. Si potrebbe solo ipotizzare che gli addetti alla sicurezza non abbiano trasmesso a chi di dovere la documentazione, in quanto nello scritto del 28 marzo 2011 sarebbe già stato menzionato che la ricorrente si sarebbe presentata con tali documenti (cfr. act. B 5/2). Per tale ragione gli insorgenti sarebbero solo stati in grado di produrre copie del certificato di matrimonio in arabo e relativa traduzione in lingua italiano in sede di ricorso.

5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione incidentale ed ha proposto la reiezione del ricorso. In particolare, ha osservato che, in merito al supposto legame matrimoniale, A._____ si sarebbe palesamente contraddetta tra la prima e la

seconda procedura d'asilo. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti in sede di ricorso, l'UFM non disporrebbe tuttora di alcun certificato di matrimonio in originale. Anche osservando il contenuto della copia del suddetto certificato con la rispettiva traduzione si noterebbero varie evidenti contraddizioni con le dichiarazioni fornite dall'insorgente.

6.

6.1. Quanto al merito della causa, giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, il richiedente può impugnare la decisione d'attribuzione dell'UFM, che attribuisce il richiedente al Cantone, soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia, tenuto conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e del richiedente.

In materia d'asilo si intende per famiglia i coniugi e i figli minorenni ai quali sono equiparati i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24 consid. 8; art. 1a lett. e OAsi 1). L'estensione della protezione garantita dal principio dell'unità della famiglia menzionato all'art. 27 cpv. 3 LAsi non è superiore a quella derivante dagli art. 44 cpv. 1 e 51 cpv. 1 e 2 LAsi nonché dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1).

Al diritto al rispetto della vita privata e familiare, consacrato all'art. 8 CEDU e – nella stessa misura all'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) – possono appellarsi principalmente i membri del nucleo familiare in senso stretto, ovvero i coniugi nonché i genitori e i figli minorenni, i quali si presuppone abbiano un legame familiare vissuto ed intatto (cfr., fra le tante, DTF 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, in conformità a quanto ritenuto dagli organi di Strasburgo, al di fuori di questo nucleo familiare tradizionale, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela tra tutti quelli che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. In questi rapporti familiari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap

(fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr., fra le tante, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14 e relativi riferimenti).

6.2. Nella fattispecie, come ritenuto dall'autorità inferiore e risultante dalle carte processuali, l'evocata relazione tra A._____ e il suo presunto marito H._____ non può essere definita come una coniugale, oppure una duratura e simile a tale (cfr. GICRA 1993 n. 24 consid. 8b pag. 165), non potendosi evincere in casu un legame prossimo, vero e vissuto, conformemente alla giurisprudenza sopra evocata relativa all'art. 8 CEDU. Infatti, dagli atti di causa risulta che i ricorrenti hanno convissuto con H._____ dal 26 al 28 marzo a I._____, ossia per soli due giorni, dopodiché si sono trasferiti al CRP di G._____ per presentare la seconda domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2011 [di seguito: verbale 1], pag. 3). Inoltre, né nella prima procedura d'asilo, né durante il loro soggiorno in Iraq gli insorgenti hanno mai vissuto a casa del presunto marito di A._____. In aggiunta, in occasione della prima audizione sulle generalità del 20 luglio 2010 la ricorrente ha addotto di essere vedova dal 2008, precisando di essersi sposata nel 2000 con J._____ (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 2), mentre nell'audizione sulle generalità del 31 marzo 2011, ha asserito di essersi sposata nell'ottobre 1999 presso il Tribunale di K._____ con L._____, di cui ignora il cognome (cfr. verbale 1, pag. 3). Confrontata con tale contraddizione, ella si è limitata a dichiarare di avere avuto "paura di dire la verità" per il timore di essere rimpatriata (cfr. act. B 10/1). Inoltre, l'autorità inferiore ha rilevato che durante la prima procedura d'asilo, l'insorgente ha registrato i suoi figli con il cognome "M._____", mentre nel corso dell'attuale procedura d'asilo ha dapprima registrato i suoi figli con il cognome "N._____" allegando poi durante l'audizione sulle generalità di ignorare i loro cognomi (cfr. verbale 2, pag. 3; act. B 5/2; verbale 1, pag. 4).

Per quanto riguarda il certificato di matrimonio, si osserva che, il Tribunale non è tuttora in possesso di alcun certificato di matrimonio in originale. Oltracciò, si rileva che, osservando il contenuto del suddetto certificato con la rispettiva traduzione, si evincono varie evidenti contraddizioni con le dichiarazioni fornite dall'insorgente. Infatti, tale documento è stato emesso dal Tribunale di O._____ il 10 aprile 1999, nonostante in sede dell'audizione sulle generalità del 31 marzo 2011 la ricorrente abbia addotto che il suo matrimonio sarebbe stato registrato presso il Tribunale di K._____ nell'ottobre del 1999 (cfr. copia del certificato di matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana; verbale 1,

pag. 3). In aggiunta, la data di nascita della stessa apposta sul certificato, ossia il 1° luglio 1974, non corrisponde a quella da lei dichiarata in sede delle due audizioni sulle generalità, ovvero il 1° gennaio 1970 (cfr. copia del certificato di matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana; verbale 1, pag. 1; verbale 2, pag. 1). Infine, non corrisponde la data di nascita del presunto marito iscritta sul certificato, ossia il 1° marzo 1977, all'età di 39 anni dello stesso dichiarata dall'autrice del gravame durante la sua seconda audizione sulle generalità (cfr. copia del certificato di matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana; verbale 1, pag. 3). Di conseguenza, alla luce del fatto che i ricorrenti non hanno tuttora consegnato un documento idoneo in grado di comprovare la loro identità, si può partire dal presupposto che questo documento è stato confezionato esclusivamente per i bisogni di causa.

In siffatte circostanze, si può quindi senz'altro partire dal presupposto che non vi sia né un legame matrimoniale, né un rapporto prossimo, vero e vissuto tra gli insorgenti e H._____.

6.3. Da quanto precede, l'attribuzione dei ricorrenti al Canton Zurigo non lede in alcun modo il principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi.

7.

Il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8.

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

10.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

L.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Carlo Monti

Data di spedizione: